

DETERMINAZIONE N. 5/2000

del 17 febbraio 2000

Affidamento incarichi di progettazione e importo minimo stimato

A seguito di un esposto di un consigliere comunale di Mantova l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici veniva investita della questione relativa alla legittimità dell'affidamento di un incarico di progettazione concernente l'ampliamento della piscina comunale

La norma di cui al [comma 12 bis dell'art. 17](#) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - secondo cui, ai fini dell'individuazione dell'importo stimato per gli incarichi di progettazione, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori ove affidata allo stesso progettista - non trova applicazione nel caso in cui gli incarichi di progettazione e quello di direzione lavori siano affidati da distinti soggetti aggiudicatori.

Inoltre, il divieto di affidamento a soggetti pubblici o di diritto privato dell'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, di cui all'[art. 19, comma 3](#), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, trova applicazione anche con riferimento alla sola attività di progettazione di lavori pubblici di cui all'[art. 17](#) della stessa legge per cui non si possono conferire incarichi di stazione appaltante a soggetti diversi dai Provveditorati o dalle Province aventi ad oggetto la mera progettazione.